

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 68/2000

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 28 luglio 2000;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 20 luglio 1961, con il quale l'Istituto nazionale di geofisica è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativo agli esercizi finanziari dal 1990 al 1998; nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione del Collegio dei Revisori dei conti dell'Istituto, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dott. Mario Betti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1990 al 1998;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso

alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1990 al 1998 — corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — dell'Istituto nazionale di geofisica, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Mario Betti

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 5 settembre 2000.

p.c.c.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Vincenzina Azara Marani)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE RELATIVA AL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI GEO-
FISICA - I.N.G. (ORA ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E
VULCANOLOGIA - I.N.G.V.) PER GLI ESERCIZI DAL 1990 AL 1998

S O M M A R I O

1) Premessa	Pag.	13
2) Notazioni generali e finalità	»	14
3) Quadro normativo	»	15
4) Organi	»	18
5) Personale	»	22
6) Amministrazione vigilante	»	25
7) Mezzi finanziari ed attività istituzionale	»	26
8) Risultanze della gestione	»	29
9) Conclusioni	»	43

1) Premessa

La Corte dei conti ha già riferito al Parlamento sul risultato del controllo eseguito in ordine alla gestione economico-finanziaria dell'Istituto Nazionale di Geofisica (I.N.G.) fino a tutto l'esercizio finanziario 1989¹.

Con la presente relazione si riferisce sugli esercizi dal 1990 al 1998, (anche durante tale periodo l'I.N.G. è stato assoggettato al controllo della Corte dei conti ai sensi del combinato disposto dall'art. 100 della Costituzione e dall'art. 2 della Legge 21 marzo 1958, n. 259) e si riferisce - altresì - sui fatti più significativi intervenuti successivamente fino alla data corrente.

¹ Si rammentano qui di seguito le pregresse relazioni più recenti:
esercizi 1979-1982 – Atti parlamentari IX Legislatura - Doc. XV, n. 13
esercizi 1983-1984 – Atti parlamentari IX Legislatura - Doc. XV, n. 98
esercizi 1985-1986 – Atti parlamentari X Legislatura - Doc. X, n. 19
esercizio 1987 – Atti parlamentari X Legislatura - Doc. X, n. 102
esercizi 1988-1989 – Atti parlamentari X Legislatura – Doc. XV, n. 187

2) Notazioni generali e finalità

L'Istituto Nazionale di Geofisica (I.N.G.), fu costituito il 15/11/1936, quale organo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), con disposizione del Presidente pro tempore di detto Consiglio, Guglielmo Marconi.

In seguito, con il decreto legislativo luogotenenziale 1°/3/1945, n. 82, concernente il riordino del CNR, all'ING veniva conferita (art. 26) la personalità giuridica, sotto la vigilanza — all'epoca — del Ministero della pubblica istruzione e con la finalità di seguitare a svolgere la propria attività scientifica in coordinamento con quella del CNR, mediante rapporti regolati con apposita convenzione.

Con decreto del Capo provvisorio dello Stato 13/12/1946, n. 731, veniva approvato un primo statuto dell'I.N.G., poi modificato con DPR 8/12/1971, n. 1425, che veniva - a sua volta - successivamente sostituito da un nuovo statuto (approvato con DPR 10/9/1982, n. 880), secondo il quale (art. 1) l'Istituto, Ente di diritto pubblico con sede in Roma ed ancora vigilato dal Ministero della Pubblica istruzione, aveva le seguenti finalità (art. 2):

- svolgere ogni attività utile ed eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche;
- provvedere al rilevamento in Italia dei fenomeni geofisici;
- contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo;
- concorrere al perfezionamento dei mezzi di studio e di rilevamento in materia, nonché alla formazione di personale scientifico e tecnico in campo geofisico, anche mediante conferimento di borse di studio per pubblico concorso;
- curare pubblicazioni a carattere scientifico e didattico nel campo della geofisica.

Inoltre, l'I.N.G. avrebbe svolto la propria attività in coordinamento con quella generale del Consiglio Nazionale delle ricerche.

3) Quadro normativo

La legge 20/3/1975, n. 70, recante disposizioni sul riordino degli Enti pubblici, ha ritenuto l'ING "ente necessario", includendolo nella categoria VI della tabella A allegata alla legge stessa quale Ente scientifico di ricerca e sperimentazione².

Il successivo DPCM 12/9/75, relativo al trattamento economico dei direttori generali degli enti pubblici, ha ricompreso l'ING tra gli enti di normale rilievo, classificazione poi modificata dal DPCM 16/5/89 che ha inserito l'Ente fra quelli di notevole rilevanza, a decorrere dal 1°/1/88.

Il DPCM 20/10/81, emanato in applicazione dell'art. 25 della L. 5/8/78, n. 468, concernente la riforma di alcune norme di contabilità di Stato, ha ricompreso l'Istituto tra gli enti cui è fatto obbligo di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale dello Stato.

La L. 29/10/84, n. 720, concernente la "istituzione del sistema di tesoreria unico per enti ed organismi pubblici", ha incluso l'ING nella tabella B allegata alla citata legge, ricomprendendolo fra gli enti tenuti ad osservare le disposizioni di all'art. 40 della L. 30/3/81, n. 119 (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni ed integrazioni.

Successivamente, il DPCM 3/2/89, come modificato dal DPCM 18/4/89, ha disposto l'inserimento dell'Istituto nella tabella A, assoggettandolo al sistema di tesoreria unica a decorrere dal 1°/10/89.

Con l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (L. 9/5/89, n. 168), la vigilanza ministeriale sull'ING si è trasferita (v. art. 8) dal Ministero della pubblica istruzione al dicastero di nuova istituzione e con DPR 5/8/91 l'ING stesso è stato dichiarato ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale, quindi (sempre secondo il già citato art. 8) dotato di

² Detta collocazione, fra l'altro, è stata - poi - recepita anche nel DPR 5/3/86, n. 68, concernente i comparti di contrattazione collettiva, di cui alla legge quadro sul pubblico impiego 29/3/83, n. 93, nonché dal DPCM 30/12/1993, n. 593, recante il regolamento concernente - pur esso - la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione, di cui al decreto legislativo 372/93, n. 29.

autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 33 della Costituzione, e con un ordinamento autonomo fondato su propri regolamenti, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali.

Quale Ente destinatario di contributi dello Stato, l'ING è divenuto soggetto della normativa di cui all'art. 1 comma 40, della L. 28/12/95, n. 549, secondo la quale gli importi dei contributi statali in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, inseriti nella tabella A allegata alla legge stessa, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato, il quale provvederà - annualmente - al relativo riparto, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

L'Ente è - inoltre - interessato, in via generale, dalle "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica" contenuta nel decreto legislativo 5/6/98, n. 204, emanato a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della L. 15/3/97, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa".

Il suddetto decreto legislativo 204/1998 prevede - fra l'altro - all'art. 7 che gli stanziamenti destinati alla ricerca siano determinati con una unica autorizzazione di spesa ed affluiscono ad un apposito fondo ordinario istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica MURST, fondo che - poi - viene ripartito annualmente con decreti del Ministro.

La già citata legge n. 59/1997 ha dato origine, sempre in applicazione dell'art. 11, al decreto legislativo, n. 381, del 29/9/99, che ha provveduto alla istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica